



Quarto rapporto sulla legislazione regionale

**(dal 16 maggio 2005 al 31 dicembre 2005 -
VIII Legislatura)**

**Direzione generale dell'Assemblea legislativa
Servizio Legislativo e qualità della legislazione**

in collaborazione con:
Servizio Coordinamento commissioni assembleari
Servizio Segreteria Assemblea legislativa

Quarto rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna

**VIII Legislatura
dal 16 maggio 2005 al 31 dicembre 2005**

Progettazione e redazione a cura di:

Anna Voltan (*Responsabile del Servizio Legislativo e qualità della legislazione*)

Mara Veronese (*Professional Area legislativa e fattibilità*)

Coordinamento redazionale:

Giuseppina Pulvino (*Posizione organizzativa del Servizio Legislativo e qualità della legislazione*)

Grafica

Centro grafico

Stampa

Centro stampa

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

Finito di stampare nel mese di Maggio 2006

Indice analitico

• Introduzione al Quarto Rapporto sulla Legislazione della Regione Emilia-Romagna	pag. 5	• Pdl giacenti al 31 dicembre 2005 - VIII Legislatura	pag. 30
• Premessa al Quarto Rapporto sulla Legislazione della Regione Emilia-Romagna	" 7	• Distribuzione delle leggi per Commissione VIII Legislatura	" 32
• Leggi regionali approvate nell'VIII Legislatura-anno 2005	" 10	• Relatori nominati all'inizio dell'istruttoria Leggi approvate - VIII Legislatura	" 34
• Produzione normativa complessiva - VIII Legislatura	" 12	• P.d.L. assegnati e non licenziati al 31/12/2005 nomina dei relatori	" 36
• Tasso mensile di legislazione - VII e VIII Legislatura	" 14	• Numero di leggi emendate in Commissione VIII Legislatura	" 38
• Andamento della produzione normativa regionale dal 1996 al 2005	" 16	• Numero di leggi emendate in Commissione e in Aula VIII Legislatura	" 40
• Leggi abrogate nel 2005 - VII e VIII Legislatura	" 18	• Emendamenti approvati in Commissione ed in Aula VIII Legislatura	" 42
• Leggi promulgate e abrogate dal 1971 Leggi vigenti al 31 dicembre 2005	" 20	• Dimensioni delle leggi - VIII Legislatura	" 44
• Rapporto percentuale tra leggi prodotte dal 1971 e leggi vigenti - VIII Legislatura	" 22	• Dimensioni medie leggi di Giunta - VII e VIII Legislatura	" 46
• Progetti di legge presentati nella VIII Legislatura dal 16 maggio al 31 dicembre 2005	" 24	• Durata media del procedimento dall'assegnazione alla Commissione all'approvazione in Aula	" 48
• Iniziativa legislativa e tasso di successo - VIII Legislatura	" 26	• Regolamenti regionali emanati nel 2005 VII e VIII Legislatura	" 50
• Produzione legislativa disaggregata per tipo di iniziativa - VIII Legislatura	" 28	• Regolamenti emanati e abrogati dal 1971 Regolamenti vigenti al 31 dicembre 2005	" 52

• Soggetti destinatari dei rinvii legislativi - "delegificazione" - anno 2005	pag. 54
• Numero delle leggi contenenti rinvii - VII e VIII Legislatura	" 56
• Produzione legislativa disaggregata per tipologia dal 16 maggio al 31 dicembre 2005	" 58
• Produzione legislativa disaggregata per tecnica redazionale dal 16 maggio al 31 dicembre 2005	" 60
• Produzione legislativa ripartita per macrosettore dal 16 maggio al 31 dicembre 2005	" 62
• Produzione legislativa disaggregata per fonte della potestà legislativa dal 16 maggio al 31 dicembre 2005	" 64
• Leggi regionali impugnate innanzi alla Corte Costituzionale nell'anno 2005	" 66
• La sentenza n. 469/2005 della Corte Costituzionale sullo Statuto emiliano-romagnolo	" 68
• Le clausole valutative come strumento dell'Assemblea legislativa	" 71
• L'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie: un osservatorio sperimentale (anno 2005 - VIII Legislatura)	" 79

• **Appendice**

• Delibere dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna nei diversi settori di competenza anno 2005-VIII Legislatura	pag. 91
• Schede tecniche sulle leggi della Regione Emilia-Romagna anno 2005-VIII Legislatura	" 107

Introduzione al Quarto Rapporto sulla Legislazione della Regione Emilia-Romagna

Il quarto rapporto sulla legislazione della Regione Emilia-Romagna si presenta quest'anno in una veste diversificata rispetto alle edizioni precedenti, ovvero caratterizzata prevalentemente da grafici e commenti, in quanto **ha ad oggetto** l'analisi della **legislazione prodotta** non nel corso di un intero anno solare, bensì **in un arco temporale piuttosto ristretto**, quale è quello che decorre **dal 16 maggio al 31 dicembre 2005**.

Il 16 maggio 2005, in realtà, segna l'avvio della VIII Legislatura mediante la prima seduta della Assemblea Legislativa neo-eletta, ma, essendo le prime tornate assembleari deputate alle elezioni dei diversi organi necessari al funzionamento dell'Assemblea, è solo nelle sedute del 25 e 26 luglio 2005 che ha inizio l'attività legislativa in senso stretto, mediante l'approvazione di leggi.

Quanto detto spiega l'**esiguo numero di leggi**, ovvero **10**, prodotte dalla Regione Emilia-Romagna nel periodo considerato, e che costituiscono oggetto di analisi quantitativa e sostanziale nel presente rapporto. (Va comunque tenuto presente che anche la legislazione prodotta nell'anno di avvio della Legislatura precedente, dal 7 giugno al 31 dicembre 2000, risulta altrettanto esigua, venendo approvate dalla Regione soltanto 11 leggi, di cui 4 ad iniziativa vincolata, in quanto legate alla manovra di bilancio).

Nonostante, dunque, la legislazione prodotta nel 2005 presenta numerose peculiarità (sia nel numero, che, vedremo in seguito, nella sostanza), proprie di una produzione legislativa che si colloca all'avvio di una nuova Legislatura, **il Servizio Legislativo e qualità della legislazione**, in collaborazione con il Servizio Coordinamento commissioni assembleari e con il Servizio Segreteria Assemblea, ha inteso comunque, a differenza di altre Regioni, **redigere il rapporto annuale** sulla legislazione, anche e soprattutto allo **scopo** di cominciare a **monitorare l'attuazione del nuovo Statuto** regionale, entrato in vigore proprio sul finire della trascorsa legislatura, il 2 Aprile 2005.

Il "Quarto rapporto sulla legislazione regionale" non si sofferma sui contenuti del nuovo Statuto, in quanto già evidenziati nel rapporto dello scorso anno; giova però sottolineare che è proprio dal nuovo Statuto che trae origine la nuova denominazione di Assemblea legislativa attribuita al Consiglio regionale, e cui si fa costantemente riferimento nel presente rapporto.

Circa **la struttura**, il "Quarto rapporto" è costituito da **una sequenza continuativa di grafici** commentati che toccano, dapprima, i principali aspetti quantitativi della legislazione del periodo considerato, per poi passare all'analisi degli aspetti sostanziali e qualitativi.

In merito a questi ultimi, ci si è soffermati in particolare su uno **strumento di controllo sull'impatto delle leggi**, oggi previsto esplicitamente dall'art.53, comma 2, dello Statuto regionale, ovvero sulla **clausola valutativa** che è stata inserita nella Legge regionale n.17 del 2005, ed è stata elaborata dal **Gruppo di lavoro** che, presso il Servizio

Legislativo dell'Assemblea, si occupa dell'analisi di fattibilità delle leggi e di analisi delle politiche pubbliche.

Concludono il Rapporto, poi, i grafici elaborati nell'attività di **monitoraggio sull'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie**, riferiti, in linea di continuità con i rapporti precedenti, a leggi e regolamenti regionali, delibere di Giunta ed Assemblea.

Tale attività di monitoraggio, (inserita nell'ambito della competenza specialistica nella materia del diritto comunitario e sviluppata presso il Servizio legislativo già a partire dal 2002), intende offrire uno strumento di riflessione ampio sul grado di integrazione tra politiche, individuando un quadro complessivo del rapporto effettivamente esistente tra la produzione legislativa e amministrativa regionale e gli atti comunitari, che vada al di là della mera considerazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ex art. 117, 1° comma Cost., e dell'attuazione diretta, a livello regionale, degli obblighi comunitari.

È stata poi prevista un'**Appendice del rapporto**, che contiene, sia una breve sintesi degli atti amministrativi approvati dall'Assemblea legislativa regionale, nell'anno di avvio dell'VIII Legislatura, nei settori di competenza, sia le schede tecniche che illustrano brevemente i contenuti delle leggi approvate nello stesso periodo.

In sostanza, data la brevità del periodo di tempo oggetto di analisi del presente rapporto, non si è proseguita l'attività di monitoraggio della produzione amministrativa della Giunta, di cui si era invece dato ampiamente conto nel "Terzo rapporto sulla legislazione regionale".

Si ricorda, infine, che, come negli anni passati, hanno collaborato alla redazione del "Quarto rapporto", oltre a personale interno, tre professionisti (di cui due esperti in analisi delle politiche pubbliche, e uno in diritto comunitario), e alcuni giovani laureati titolari di borse di studio-lavoro nell'ambito delle Convenzioni stipulate dall'Assemblea legislativa, sia con la Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica di Bologna, che con l'Università di Ferrara.

Premessa al Quarto Rapporto sulla Legislazione della Regione Emilia-Romagna

Volendo entrare nel merito dell'analisi dei principali dati quantitativi e sostanziali attinenti le 10 leggi ed il regolamento approvati nella Regione Emilia-Romagna, nell'anno di avvio della VIII Legislatura, si è ritenuto opportuno anticipare, nelle pagine che seguono, una breve sintesi delle **principali "tendenze"** che emergono da tale produzione normativa, e che spesso non risultano in linea di continuità con quanto rilevato nei precedenti rapporti sulla legislazione prodotta nella legislatura precedente.

Ciò non deve però stupire, in quanto, come si ripeterà più volte nel seguito di questo rapporto, **i dati** che andiamo ad esaminare, proprio perché riferiti a "poche" leggi, che presentano tratti peculiari legati anche al particolare momento in cui sono state approvate, **vanno valutati ed interpretati**, con estrema **cautela**, non potendo di per sé valere quali sicuri indici rivelatori di tendenze legislative, che solo l'analisi delle leggi prodotte negli anni a venire potrà confermare.

In merito alla produzione normativa complessiva - come già anticipato - risulta che dal 16 maggio al 31 dicembre 2005, sono stati approvati **nella Regione Emilia-Romagna 10 leggi ed 1 regolamento**.

Il numero delle **leggi vigenti**, al termine dell'anno di avvio della VIII Legislatura, è pari a **650** (dato questo che si ricava sottraendo

dal numero complessivo delle leggi prodotte dalla prima Legislatura, ovvero 1488, il numero delle leggi abrogate, cioè 606, e delle leggi finanziarie e di bilancio, ovvero 232).

I regolamenti regionali vigenti alla stessa data sono invece 35.

In merito **all'andamento della produzione legislativa**, esso risulta costantemente in calo.

Si passa, infatti - prendendo il primo anno "intero" della VI Legislatura - dalle **49 leggi** approvate nel 1996 alle **21 leggi** del 2005.

La tendenza relativa al costante e progressivo calo del numero delle leggi approvate dalla Regione Emilia-Romagna, corrisponde, soprattutto per le leggi risalenti alla sesta e settima legislatura, in primo luogo, alla **volontà del legislatore di razionalizzare** il corpus normativo regionale mediante "poche" **leggi** ma "di settore", ovvero capaci di disciplinare in modo organico intere materie o settori, ed, in secondo luogo, si collega al fenomeno sempre più frequente della **"delegificazione"**, che consiste nel rinvio legislativo a successivi atti di Giunta, della Regione, o dell'Assemblea, destinati a disciplinare nel dettaglio la materia oggetto della legge.

Circa **l'iniziativa del procedimento legislativo**, dal 16 maggio al 31 dicembre 2005, risulta una sensibile **prevalenza numerica dei progetti di legge** presentati dai **Consiglieri** (ovvero il **68%**) rispetto a quelli presentati dalla Giunta (**28%**). La stessa tendenza si registra nel 2000 e nel 2004, a fronte, invece, di un sostanziale equilibrio, tra Giunta e Consiglio, nell'esercizio dell'iniziativa durante gli anni centrali della VII Legislatura.

Il dato appena visto, invece, si rovescia se si fa riferimento all'**iniziativa delle leggi effettivamente approvate dal 16 maggio al 31 dicembre 2005**.

Molto diverso, infatti, risulta il **tasso di successo** dell'iniziativa consiliare e della **Giunta**, attestandosi quest'ultima ad un **62%** a fronte di un tasso di successo dell'iniziativa consiliare pari a **0**.

Infatti, **tutte le 10 leggi approvate** dalla Regione Emilia-Romagna, nel periodo che va dal 16 maggio al 31 dicembre 2005, sono di **iniziativa della Giunta**. Non risultano approvate né leggi di iniziativa consiliare, né leggi di iniziativa mista (il cui numero, invece, risultava sensibilmente incrementato, fino a costituire, rispettivamente, il 40%, ed il 30%, delle leggi approvate nei primi mesi del 2005, alla scadenza della VII Legislatura).

Va però tenuto presente che, delle **10 leggi approvate dalla Giunta, ben 5** (ovvero il 50% del totale), sono ad **iniziativa vincolata**, trattandosi di leggi legate alla necessaria manovra di bilancio regionale.

In merito poi alla **fase istruttoria** del procedimento legislativo regionale, si rileva che la previsione di cui all'art. 50, comma 3, del nuovo Statuto ha trovato immediata attuazione, in quanto **per 8 leggi** delle 10 approvate, si è proceduto, all'avvio dell'istruttoria, a nominare **il relatore del progetto di legge**. Per sole **2 leggi**, invece, ha avuto luogo anche la nomina del **relatore di minoranza**.

A fronte del calo del numero delle leggi prodotte che continua a registrarsi anche all'avvio dell'VIII Legislatura, si rileva comunque una

costante **complessità della fase istruttoria** del procedimento in Commissione assembleare, di cui sono un indice evidente, tanto l'alto **numero di leggi emendate** nel periodo di riferimento, (ovvero **6 su 10**, a fronte di **3 leggi emendate in Aula**), quanto l'alto numero di emendamenti approvati (ovvero **93**).

Il confronto poi, nel periodo di riferimento, tra il **numero** complessivo **degli emendamenti approvati** nella fase istruttoria in Commissione (ovvero **93 pari al 77%**), e successivamente in Aula (ovvero **14, pari al 13%**), attesta una tendenza già rilevata nella precedente legislatura, e relativa alla **superiore capacità modificatrice** dei P.d.L. che caratterizza l'attività delle **Commissioni assembleari rispetto all'Aula**.

In relazione alle **"dimensioni" medie** delle leggi prodotte dal 16 maggio al 31 dicembre 2005, tenendo presente che sono tutte di **iniziativa della Giunta**, risulta che la tendenza al progressivo aumento delle dimensioni medie che tali leggi avevano presentato nel corso della passata Legislatura ora sembra presentare una battuta d'arresto.

Altrettanto, in controtendenza rispetto alla Legislatura precedente, i **tempi medi** necessari alla approvazione di una legge, risultano essersi sensibilmente ridotti. Su tale dato comunque incidono diversi fattori: in primo luogo il fatto che tutte le leggi considerate sono di iniziativa della Giunta, (che anche nella VII Legislatura hanno costantemente un iter medio di approvazione più breve rispetto a quello di ogni altra iniziativa); in secondo luogo, delle 10 leggi approvate, bisogna tenere presente che 5, essendo collegate alla manovra di bilancio, hanno avu-

to dei tempi di approvazione necessariamente ristretti, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari.

Passando in breve ai **dati "sostanziali"**, attinenti la produzione legislativa dell'anno di avvio della VIII Legislatura, e classificando le 10 leggi approvate dalla Regione dal punto della **tipologia** prevalente delle norme in esse contenute, risulta che, dato il periodo dell'anno in cui si è insediata la nuova Assemblea Legislativa, **il 50% delle leggi approvate**, cioè **5**, sono leggi **"di bilancio"**.

Per lo stesso ordine di ragioni, dal punto di vista dei **macro-settori** in cui convenzionalmente si accorpano i possibili ambiti di intervento legislativo, risulta che la legislazione prodotta dal 16 maggio al 31 dicembre 2005, ha coperto prevalentemente, ovvero per un **60%**, il **Macrosettore della Finanza regionale**.

Riguardo, invece, alla **tecnica redazionale** utilizzata prevalentemente dal legislatore, si conferma la tendenza della Giunta, già rilevata nella scorsa Legislatura, ad adottare **leggi "nuove"** (in misura dell'**80%**), destinate, cioè, a disciplinare ex novo o a riordinare interi settori o materie.

In relazione, poi, al monitoraggio concernente l'uso che la Regione ha fatto, successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, della **potestà legislativa "esclusiva" e "concorrente"** di cui all' art.117, della Cost., risulta che su 10 leggi approvate nel periodo di riferimento, **l'80%** costituiscono esercizio di potestà concorrente, in quanto sotto tale voce devono necessariamente ricomprendersi le 5 leggi legate alla manovra di bilancio approvate in tale periodo.

Infine, in relazione al fenomeno della **"delegificazione"**, (ovvero dei rinvii talvolta contenuti nelle leggi a successivi atti non legislativi della Giunta, della Regione o dell'Assemblea), si è riscontrato che, pur tendenzialmente in calo dalla VII all' VIII Legislatura, è **significativamente presente**, interessando in media oltre il 75% delle leggi prodotte in ogni singolo anno, e attestandosi ad un 60% nel periodo da noi considerato.


Leggi regionali approvate nell' VIII Legislatura - anno 2005

L.r.n.14/05	Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione
L.r.n.15/05	Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione
L.r.n.16/05	Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000 n.12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)
L.r.n.17/05	Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro
L.r.n.18/05	Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione collegio di Cina – centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa
L.r.n.19/05	Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004
L.r.n.20/05	Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008
L.r.n.21/05	Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008
L.r.n.22/05	Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n.11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione)
L.r.n.23/05	Disposizioni in materia tributaria

Leggi regionali approvate nell'VIII Legislatura - anno 2005

- Nella tabella a fianco si sono riportati in ordine progressivo i titoli delle **10 leggi approvate dalla Regione Emilia-Romagna** nell' anno di avvio della VIII Legislatura.
- Va precisato che l'Assemblea neo-eletta si è riunita per la prima volta il **16 maggio 2005**, ma le prime sedute in cui sono state approvate delle leggi risalgono al **25 e al 26 luglio 2005**. Le sedute assembleari di fine anno si sono svolte invece nei giorni **20, 21, e 22 dicembre**.
- La brevità dell'arco temporale sopra considerato spiega perché risulti esiguo il numero complessivo delle leggi approvate nell'anno di avvio della VIII Legislatura.


*Produzione normativa complessiva VIII Legislatura
dal 16 maggio al 31 dicembre 2005*



Produzione normativa complessiva VIII Legislatura dal 16 maggio al 31 dicembre 2005

- Nell'anno di avvio della VIII Legislatura, dal 16 maggio al 31 dicembre 2005, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato complessivamente **10 leggi**. Nello stesso periodo è stato emanato **1 regolamento**.
- Il **numero** di leggi prodotte risulta evidentemente **esiguo**, in quanto si riferisce, come anzidetto, ad un breve periodo di attività legislativa dell'Assemblea, e non ad un intero anno.
- Di ciò si dovrà costantemente tenere conto anche nel seguito di questo rapporto, in quanto **i dati** quantitativi e sostanziali che si riferiscono alle "poche" leggi e all'unico regolamento prodotti all'avvio della VIII Legislatura, **vanno letti ed interpretati con cautela**, non potendo di per sé valere quali sicuri indici rivelatori delle tendenze che assumerà la legislazione della VIII Legislatura negli anni a venire.

*Tasso mensile di legislazione
VII e VIII Legislatura*




Tasso mensile di legislazione

VII e VIII Legislatura

- Per **tasso di legislazione** si intende il numero di leggi che sono state approvate dall' Assemblea legislativa in una unità di tempo determinata.
- Prendendo come unità di tempo il mese, risulta che, nell'anno di avvio della VIII Legislatura, il tasso mensile di legislazione è tendenzialmente basso, pari a **1,4 leggi/mese**.
- Si ricorda, invece, che nei primi due mesi del 2005, sul finire della VII Legislatura, era risultato un sensibile aumento del tasso stesso (pari a 5,5 leggi/mese a fronte di 2,3 leggi/mese nel 2003 e 2004).
- Tale incremento però era giustificato dall'approssimarsi della fine della Legislatura e dunque dal rischio che decadessero definitivamente i progetti di legge non ancora esaminati e approvati a quel momento.


Andamento della produzione normativa regionale dal 1996 al 2005



Andamento della produzione normativa regionale dal 1996 al 2005

- Dal grafico a fianco risulta che la **tendenza a semplificare e a snellire** il corpus normativo regionale caratterizza tanto la VI Legislatura quanto, e in modo ancora più evidente, la VII Legislatura.
- Si scende, infatti, dalle **49** leggi del 1996 alle **28** del 2004. Anche la produzione normativa complessiva dell'anno 2005, (sia pur con le peculiarità proprie di un anno che si colloca a cavallo di due Legislature,) risulta in ulteriore calo, attestandosi a **21** leggi.
- Nell'arco di tempo sopra considerato, risultano essere le **leggi "di settore"** lo strumento preferito dal legislatore per snellire e riordinare, in modo organico, intere materie o settori della legislazione regionale, spesso disponendo contestualmente l'abrogazione di intere leggi ormai superate, o di buona parte di esse.
- L'ulteriore strumento utilizzato per "alleggerire" la produzione legislativa consiste nel predisporre all'interno delle leggi dei rinvii ad atti non legislativi che dovranno essere poi adottati dalla Giunta o dall' Assemblea legislativa, al fine di disciplinare la fase di esecuzione della legge stessa (cd. **deregolazione normativa**).

Leggi abrogate nel 2005
VII – VIII Legislatura




Leggi abrogate nel 2005

VII – VIII Legislatura

- Uno strumento cui il legislatore regionale ricorre frequentemente per decongestionare il corpus normativo regionale consiste nell'**abrogazione** di intere leggi o di parti di esse.
- Nell'anno di avvio dell'VIII Legislatura si è proceduto all'abrogazione di **3 leggi regionali**. Tali leggi sono state tutte interamente abrogate dalla L.R. n.17/05 avente ad oggetto "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro."
- Si conferma una tendenza già emersa nei precedenti rapporti regionali circa l'uso di **formule esplicite di abrogazione**.
- Poiché sul finire della VII Legislatura erano state abrogate altre tre leggi, risulta che, nel **2005**, sono state complessivamente **abrogate 6 leggi**.


Leggi promulgate e abrogate dal 1971
Leggi vigenti al 31 dicembre 2005



Leggi promulgate e abrogate dal 1971
Leggi vigenti al 31 dicembre 2005

- Dalla prima Legislatura (risalente al 1971) al 31 dicembre 2005, nella Regione Emilia-Romagna sono state **approvate 1488** leggi, di cui **232 finanziarie**.
- Dal 1971 al 31 dicembre 2005 sono state **abrogate** esplicitamente **606** leggi.
- Sottraendo dal totale delle leggi prodotte dal 1971 le leggi abrogate e le leggi finanziarie (ovvero la legge finanziaria, la legge di bilancio, il rendiconto e i provvedimenti di rifinanziamento) che, in linea generale, hanno efficacia solo per gli anni di riferimento, **al 31 dicembre 2005**, e dunque al termine dell'anno di avvio della VIII Legislatura, risultano **vigenti** nella Regione Emilia-Romagna **650 leggi**.


*Rapporto percentuale tra leggi prodotte dal 1971 e leggi vigenti
VIII Legislatura*



Rapporto percentuale tra leggi prodotte dal 1971 e leggi vigenti VIII Legislatura

- Nel grafico che precede si è inteso evidenziare in misura percentuale il **rapporto** esistente tra il numero totale delle **leggi prodotte** dalla Regione Emilia-Romagna dalla prima Legislatura, che risale al 1971, e il numero delle **leggi vigenti** al 31 dicembre 2005 - VIII Legislatura.
- Appare evidente l'opera di semplificazione normativa che il legislatore ha realizzato nel corso degli anni.
- Risulta, infatti, che **le leggi vigenti** al 31 dicembre 2005 (ovvero 650) **costituiscono** soltanto **il 44% del totale** delle leggi complessivamente prodotte nella Regione Emilia-Romagna dalla prima Legislatura (ovvero 1488).

*Progetti di legge presentati nella VIII Legislatura
dal 16 maggio al 31 dicembre 2005*



Progetti di legge presentati nella VIII Legislatura dal 16 maggio al 31 dicembre 2005

- Nel periodo che va dal 16 maggio al 31 dicembre 2005, sono stati complessivamente presentati in Assemblea legislativa **57 progetti di legge**.
- Si tratta di un **numero elevato** e significativo se si tiene presente che va riferito all'avvio di una nuova Legislatura e dunque ad un arco temporale piuttosto limitato. A tali conclusioni si perviene confrontando il dato di cui sopra con il numero complessivo dei P.d.L. del 2004, e del 2003, (ovvero 55), che però sono stati presentati nel corso di un intero anno solare.
- Circa la composizione interna dell'iniziativa, **39** proposte (pari al **68%**) sono di **iniziativa consiliare**, **16 (28%)** di iniziativa della **Giunta**, e solo **2** (ovvero **4%**) di **iniziativa popolare e degli enti locali**.
- Nell'anno di avvio della VIII Legislatura sono stati presentati anche **5** progetti di **proposta di legge alle Camere**, tutti di iniziativa consiliare.
- I dati dell'iniziativa legislativa dell'avvio di Legislatura, ci evidenziano, dunque, una sensibile **prevalenza numerica dei progetti di legge** presentati dai **Consiglieri** rispetto a quelli presentati dalla Giunta. Lo stesso era accaduto nel 2000 e nel 2004, a fronte, invece, di un sostanziale equilibrio, tra Giunta e Consiglio, nell'esercizio dell'iniziativa durante gli anni centrali della VII Legislatura (ovvero 2001-02-03). Del tutto trascurabile risulta, invece, nel periodo considerato, il numero dei progetti di legge di iniziativa popolare, oltretutto derivanti dalla precedente legislatura e iscritti nuovamente perché non ancora trattati.


Iniziativa legislativa e tasso di successo
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005

<i>Soggetto presentatore</i>	<i>P.d.L. presentati</i>	<i>P.d.L. div. legge</i>	<i>Tasso di successo</i>
GIUNTA	16	10	62%
CONSIGLIO	39	0	0%

Iniziativa legislativa e tasso di successo
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005

- Mentre dal grafico precedente è risultato che, nella fase dell'iniziativa, il contributo consiliare è stato sensibilmente superiore a quello della Giunta, il dato si rovescia se si fa riferimento all'iniziativa delle leggi effettivamente approvate.
- Nell'anno di avvio della VIII Legislatura, risulta che, il **tasso di successo** dei **P.d.L.** di iniziativa della **Giunta**, (ovvero il rapporto tra progetti presentati e progetti divenuti legge) è decisamente **superiore** a quello dei progetti di iniziativa consiliare, che, addirittura, risulta pari a zero.


*Produzione legislativa disaggregata per tipo di iniziativa
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005*



***Produzione legislativa disaggregata per tipo di iniziativa
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005***

- Nel grafico che precede si evidenzia, in misura percentuale, il diverso **contributo** che la Giunta, i Consiglieri e l'iniziativa mista, hanno apportato **alla produzione legislativa effettiva** dell'anno di avvio della VIII Legislatura.
- Risulta che, tutte le leggi approvate dalla Regione Emilia-Romagna, nel periodo che va dal 16 maggio al 31 dicembre 2005, sono di **iniziativa della Giunta**. Non risultano a quel momento approvate né leggi di iniziativa consiliare, né leggi di iniziativa mista (il cui numero, invece, risultava sensibilmente incrementato, fino a costituire, rispettivamente, il 40%, ed il 30%, delle leggi approvate nei primi mesi del 2005, alla scadenza della VII Legislatura).
- Per valutare correttamente, però, il contributo che la Giunta ha apportato **alla produzione legislativa effettiva** del periodo di riferimento, non si può tralasciare che delle **10 leggi di Giunta** approvate, **ben 5** (ovvero il 50% del totale), sono ad **iniziativa vincolata**. Trattasi, cioè, di leggi quali, la legge finanziaria, il rendiconto, ecc, che, per espressa previsione statutaria, la Giunta deve necessariamente adottare.


Pdl giacenti al 31 dicembre 2005
VIII Legislatura



Pdl giacenti al 31 dicembre 2005
VIII Legislatura

- Per **progetti di legge giacenti** si intendono i progetti che sono stati assegnati alle Commissioni assembleari competenti per materia, ma non sono stati ancora da esse esaminati o licenziati. Tali progetti, se non trattati entro il termine della Legislatura, decadono, eccezion fatta per quelli di iniziativa popolare.
- Dall'inizio della VIII Legislatura al 31 dicembre 2005, risultano rimasti **giacenti 47 P.d.l.**, di cui 39 di iniziativa consiliare, 6 di iniziativa della Giunta e 2 di iniziativa popolare.
- Anche la lettura di tali dati contribuisce a delineare la diversità del ruolo svolto dai diversi soggetti titolari dell'iniziativa nel processo di approvazione delle leggi regionali.
- È infatti **l'iniziativa consiliare** quella che, nel periodo considerato, conta il **maggior numero di progetti** che sono rimasti **giacenti**, contro i sei della Giunta.

*Distribuzione delle leggi per Commissione
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005*



- | | | |
|------------|------------|-------------|
| ■ I Comm. | ■ II Comm. | ■ III Comm. |
| ■ IV Comm. | ■ V Comm. | ■ VI Comm. |

***Distribuzione delle leggi per Commissione
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005***

- Nel grafico che precede si propone una ripartizione, in misura percentuale, delle leggi approvate **nell'anno di avvio della VIII Legislatura**, in base alla Commissione assembleare competente per materia che le ha esaminate in sede referente.
- Confermandosi pienamente una tendenza già rilevata nel corso di tutta la VII Legislatura, risulta evidente che la **I Commissione**, "Bilancio programmazione affari generali ed istituzionali", ha avuto il **maggior carico istruttorio**, avendo complessivamente licenziato ben **7 progetti di legge** su 10 (di cui, però, si ricorda, ben 5 sono ad iniziativa vincolata).
- Tendenzialmente inferiore risulta il carico istruttorio della **II Commissione**, (che ha licenziato 2 progetti di legge), e della **V Commissione** (con 1 solo P.d.L.).
- Nel periodo considerato, invece, la **III** e la **IV Commissione** non hanno licenziato alcun P.d.L., pur avendone iniziato l'esame; mentre la **VI Commissione** "Attuazione dello Statuto," ha cominciato l'esame degli articoli della bozza del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea.

Relatori nominati all'inizio dell'istruttoria


Leggi approvate - VIII Legislatura

Leggi regionali anno 2005 – VIII Legislatura	Nomina del relatore	Relatore di minoranza
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001 n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione.	SI	NO
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione	SI	NO
Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale 25 febbraio 2000 n.12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)	NO	NO
Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro	SI	NO
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione collegio di Cina – centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa	NO	NO
Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004	SI	NO
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008	SI	SI
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008	SI	SI
Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n.11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione)	SI	NO
Disposizioni in materia tributaria	SI	NO

Relatori nominati all'inizio dell'istruttoria
Leggi approvate - VIII Legislatura

- L'art.50 del nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna prevede, al comma 3, che all'inizio dell'istruttoria di un P.d.L. il Presidente proponga alla Commissione assembleare la nomina del **relatore**, cui spetta di seguire l'iter complessivo del progetto assegnato.
- La stessa norma prevede, inoltre, che venga nominato anche un **relatore di minoranza**, qualora lo richiedano Consiglieri rappresentanti 1/5 dei voti assegnati.
- Dalla tabella che precede, risulta che nell'anno di avvio dell'VIII Legislatura, la norma di cui sopra ha trovato immediata attuazione, in quanto per **8 leggi** su un totale di 10, si è proceduto, all'inizio dell'istruttoria, a nominare il **relatore del progetto di legge**.
- La nomina, invece, del **relatore di minoranza**, ha avuto luogo solo in relazione all'istruttoria di **2 leggi**, ovvero, la L.R. n. 20/2005 (Legge finanziaria) e la L.R. n.21/2005 (Bilancio di previsione 2006).

*P.d.L. assegnati e non licenziati al 31/12/2005
nomina dei relatori*



■ Pdl senza relatore ■ Pdl con relatore

*P.d.L. assegnati e non licenziati al 31/12/2005
nomina dei relatori*

- Mentre nella tabella precedente si è evidenziata la nomina dei relatori con esclusivo riferimento ai progetti dell'VIII Legislatura approvati e divenuti legge entro il 31 dicembre 2005, nel grafico a fianco, invece, l'indagine viene condotta su tutti i **progetti di legge assegnati** alle Commissioni assembleari e **non licenziati** alla stessa data.
- Risulta che, su un totale di 47 progetti di legge assegnati, **solo per 15** di essi (ovvero il 32%) è stato nominato, all'inizio dell'istruttoria, **il relatore** previsto dall'art.50, comma 3, dello Statuto.
- Di tali 15 progetti, solo **tre** hanno visto anche la nomina di un **relatore di minoranza**.

Numero di leggi emendate in Commissione
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005

<i>Anno</i>	<i>N. leggi</i>	<i>N. di leggi emendate in Commissione</i>	<i>Percentuale sul totale delle leggi</i>
2005	10	6	60%

***Numero di leggi emendate in Commissione
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005***

- Dalla tabella che precede risulta che su **10** leggi approvate nell'anno di avvio dell'VIII Legislatura, ben **6 leggi**, ovvero il **60%** del totale, sono state **emendate** durante l'esame istruttorio in Commissione.
- Si conferma anche per il 2005 quanto rilevato nei precedenti rapporti circa **la rilevante capacità modificatrice dei P.d.L** propria **delle Commissioni** (nel 2004, infatti, le leggi emendate erano state il 75% e addirittura l'86% nel 2003).
- Tale capacità modificatrice **prescinde dall'iniziativa** delle singole leggi, come dimostra il fatto che tutte le leggi emendate nel periodo di riferimento sono di **iniziativa della Giunta**.
- La legge che risulta avere subito il maggior numero di emendamenti, ovvero 50, è la L.R. n.17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", licenziata dalla Commissione V.

***Numero di leggi emendate in Commissione e in Aula
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005***

Anno		Numero leggi Emendate	Numero totale leggi	Percentuale sul totale delle leggi
2005	N. Leggi emendate Commissione	6	10	60%
2005	N. Leggi emendate Aula	3	10	30%

*Numero di leggi emendate in Commissione e in Aula
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005*

- Nella tabella che precede si è proceduto a **confrontare la capacità emendatrice delle Commissioni assembleari e dell'Aula**, evidenziando in misura percentuale il numero delle leggi che hanno subito modifiche nella fase istruttoria e in quella decisoria.
- Risulta che, delle **10** leggi approvate nell'anno di avvio dell'VIII Legislatura, il **60%** sono state emendate **in fase istruttoria**, mentre solo il **30%** hanno subito delle modifiche durante l'esame **in Aula**.
- I dati relativi all'avvio della Legislatura corrente non fanno che confermare una tendenza già rilevata in relazione al procedimento legislativo svolto nella nostra Regione nel corso della Legislatura precedente. Anche negli anni dal 2000 al 2005, infatti, **il numero delle leggi emendate durante la fase istruttoria** risulta **superiore**, in modo costante, a quello rilevato per la fase decisoria in Aula.

*Emendamenti approvati in Commissione ed in Aula
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005*

Anno		Numero emendamenti presentati	Numero emendamenti approvati	Percentuale sul totale degli emendamenti
2005	Emendamenti in Commissione	121	93	77%
2005	Emendamenti in Aula	107	14	13%

*Emendamenti approvati in Commissione ed in Aula
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005*

- Anche il confronto tra il numero complessivo degli emendamenti approvati nella fase istruttoria del procedimento e successivamente in Aula, attesta la **superiore capacità modificatrice** dei P.d.L. che caratterizza l'attività delle **Commissioni assembleari**.
- Dalla tabella che precede risulta, infatti, che dei 121 **emendamenti** presentati durante **l'istruttoria**, ne sono stati **approvati** ben **93** (77%), di cui 85 di maggioranza, 5 di minoranza, e 3 di maggioranza/minoranza. **In Aula**, invece, a fronte di 107 emendamenti presentati, ne sono stati approvati soltanto **14** (13%), di cui 13 di maggioranza.
- Si rileva, inoltre, che la legge L.R. n.17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, che ha subito il maggior numero di modifiche in Aula (ovvero 10), è la stessa legge per cui è stato approvato il maggior numero di emendamenti in Commissione (ovvero 50).

Dimensioni delle leggi
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005

Numero tot. articoli (num. tot. leggi 10)	188
Numero tot. commi	413
Numero tot. caratteri	200.469
Numero medio articoli (su 10 leggi - tutte di iniziativa di Giunta-)	19
Numero medio commi	41
Numero medio caratteri	20.046

Dimensioni delle leggi
VIII Legislatura - dal 16 maggio al 31 dicembre 2005

- Nella tabella che precede si sono riportate **le “dimensioni”** delle leggi prodotte nell’anno di avvio dell’VIII Legislatura, adottando come unità di misura il numero degli articoli, dei commi e dei caratteri, che compongono ciascuna legge.
- Si è poi calcolato **il numero medio degli articoli, dei commi e dei caratteri**, che compongono le stesse leggi.
- Nei precedenti rapporti tale dato veniva incrociato con quello dell’iniziativa delle singole leggi; il che ha permesso di riscontrare una effettiva diversità dello stile legislativo della Giunta e del Consiglio, nel senso che le leggi della VII Legislatura, di iniziativa della Giunta, risultano avere tendenzialmente un numero medio di articoli (e di commi) superiore rispetto alle leggi di altra iniziativa.
- Per le leggi approvate nell’anno 2005, VIII Legislatura, tale raffronto non è effettuabile, in quanto tutte le leggi approvate in tale periodo sono di iniziativa della Giunta.

*Dimensioni medie leggi di Giunta
VII e VIII Legislatura*

Leggi di Giunta	Anno 2002 VII Leg.	Anno 2003 VII Leg.	Anno 2004 VII Leg.	Anno 2005 VIII Leg.
Num. medio articoli	13	17	24	19
Num. medio commi	32	46	64	41

Dimensioni medie leggi di Giunta VII e VIII Legislatura

- Nella tabella a fianco si è inteso confrontare le **dimensioni medie** delle **leggi** di iniziativa della **Giunta**, prodotte negli anni centrali della **VII Legislatura**, con quelle approvate nell'anno di avvio della **VIII Legislatura**.
- Appare evidente che la tendenza al progressivo aumento delle dimensioni medie di tali leggi, che si era registrata nel corso della Legislatura precedente, sembra ora presentare una battuta d'arresto.
- Solo l'analisi delle dimensioni medie delle leggi che saranno approvate negli anni a venire potrà eventualmente confermare tale tendenza.


*Durata media del procedimento dall' assegnazione
alla Commissione all'approvazione in Aula
VII e VIII Legislatura*

<i>Anno</i>	<i>Iter medio tutte le leggi</i>
2002	89 gg
2003	104 gg
2004	167 gg
2005 VIII Leg.	44 gg

***Durata media del procedimento dall' assegnazione
alla Commissione all'approvazione in Aula
VII e VIII Legislatura***

- Nella tabella a fianco si è calcolata **la durata media del procedimento legislativo regionale**, facendo riferimento al lasso di tempo che intercorre dall'assegnazione del progetto di legge alla Commissione assembleare competente, fino all'approvazione del progetto in Aula.
- Confrontando il dato del 2005-VIII Legislatura con quello degli anni centrali della VII Legislatura, risulta che **i tempi medi** per l'approvazione delle leggi **si sono sensibilmente ridotti**.
- Per valutare correttamente tale dato, però, non bisogna tralasciare che le leggi che consideriamo sono state approvate in un periodo particolare quale è l'avvio di una nuova legislatura; trattasi inoltre di leggi tutte di iniziativa della Giunta, (che anche nella VII Legislatura hanno costantemente un iter medio di approvazione più breve rispetto a quello di ogni altra iniziativa); infine, delle 10 leggi approvate, bisogna tenere presente che 5 sono legate alle manovra di bilancio e pertanto hanno dei tempi di approvazione "blindati," definiti dallo Statuto e dal Regolamento interno dell'Assemblea.
- Solo il confronto dei dati sopra visti con quelli relativi alle leggi che saranno approvate nei prossimi anni, potrà confermare se la minore durata del procedimento costituisca una nuova tendenza della legislazione regionale.

*Regolamenti regionali emanati nel 2005
VII e VIII Legislatura*




Regolamenti regionali emanati nel 2005

VII e VIII Legislatura

- Nel 2005 nella Regione Emilia-Romagna sono stati complessivamente emanati **tre regolamenti**, due del Consiglio e uno della Giunta.
- Nonostante il nuovo Statuto, (entrato in vigore ad Aprile 2005), abbia definitivamente attribuito la competenza regolamentare alla Giunta, in via generale, e all'Assemblea legislativa nel caso di regolamenti delegati dallo Stato, la **produzione regolamentare** regionale, nell'anno di avvio della VIII Legislatura, si è mantenuta **bassa**, come del resto era già accaduto nel corso della legislatura precedente (nel 2003 si contavano 2 regolamenti, 1 solo nel 2004, e altri 2 regolamenti erano stati emanati nel 2005 a fine Legislatura).
- **L'unico regolamento** della corrente Legislatura è stato emanato dalla **Giunta**, ha ad oggetto “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”, e su di esso l'Assemblea legislativa ha espresso con delibera il parere di conformità allo Statuto e alla legge, previsto dall'art.28, comma 4, lett.n, del nuovo Statuto regionale.


*Regolamenti emanati e abrogati dal 1971
Regolamenti vigenti al 31 dicembre 2005*



Regolamenti emanati e abrogati dal 1971
Regolamenti vigenti al 31 dicembre 2005

- Il grafico a fianco indica la **produzione regolamentare complessiva** della Regione Emilia-Romagna **dalla I Legislatura al 31 dicembre 2005 (VIII Legislatura)**.
- Risulta che dal 1971 al dicembre 2005 sono stati emanati complessivamente 76 regolamenti.
- Poiché però negli stessi anni ne sono stati abrogati espressamente 41, al termine del primo anno di avvio della VIII Legislatura risultano **vigenti 35 regolamenti**.

*Soggetti destinatari dei rinvii legislativi
- "delegificazione" - anno 2005
VIII Legislatura*



Soggetti destinatari dei rinvii legislativi - “delegificazione”- anno 2005 VIII Legislatura

- Nel grafico accanto si è individuato, in analogia con quanto fatto nei precedenti rapporti, se e in che misura continui ad essere presente anche nella legislazione della VIII Legislatura, la tendenza a “**delegificare**”.
- Con tale denominazione si allude al fenomeno per cui **le leggi** regionali, talvolta, **rinviano** numerosi aspetti di disciplina della materia **a successivi atti** non legislativi, **di Giunta o dell'Assemblea**, o più genericamente **della Regione**. In tali casi la ripartizione delle competenze tra l'Assemblea e la Giunta si ricava dalle norme statutarie che disciplinano le funzioni proprie di ciascuna.
- Emerge, dunque, dal grafico, (in analogia con quanto rilevato gli anni precedenti), il dato secondo cui gli atti non legislativi cui il legislatore regionale **rinvia maggiormente** sono quelli della **Giunta**, (trattasi perlopiù di delibere, e atti con cui la Giunta definisce criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili o per l'individuazione dei soggetti beneficiari) e, anche se in minor misura, quelli della **Regione** (accordi e intese soprattutto). Si rileva inoltre che, dei 13 rinvii alla Regione, solo uno è ad un *regolamento regionale* (previsto nella L.R.n.22/05). Al contrario, i rinvii agli atti dell'**Assemblea** (trattasi di atti di approvazione di piani, indirizzi e programmi, e direttive), risultano essere quelli meno numerosi, addirittura solo uno nel periodo considerato.
- Ciò risulta coerente con la ripartizione di competenze prevista dallo Statuto, che attribuisce prevalentemente all'Assemblea legislativa gli atti generali e di programmazione e alla Giunta gli atti esecutivi.


***Numero delle leggi contenenti rinvii
VII e VIII Legislatura***

Anno	Num. tot. leggi	Leggi contenenti rinvii	Percentuale sul tot. delle leggi
2003	28	25	89%
2004	28	19	68%
2005 VII Leg.	10 (escluso lo Statuto regionale)	8	80%
2005 VIII Leg.	10	6	60%

Numero delle leggi contenenti rinvii VII e VIII Legislatura

- Nella tabella a fianco si è proceduto a confrontare i dati relativi alla **“delegificazione”** prevista dalle leggi prodotte negli anni centrali della VII Legislatura e dalle leggi approvate nel 2005-VII e VIII Legislatura.
- Risulta evidente che, in tutte le annate considerate, il fenomeno della delegificazione, pur tendenzialmente in calo dalla VII all’VIII Legislatura, è **significativamente presente**, interessando costantemente più della metà delle leggi prodotte in ogni singolo anno.
- Si rileva, inoltre, che in tutte le annate sopra considerate, sono principalmente **le leggi “di settore”** quelle che prevedono, per la loro attuazione, **il maggior numero di rinvii** a successivi atti non legislativi. (Ad esempio, nell’anno di avvio della VIII Legislatura, il maggior numero di rinvii, ovvero complessivamente 49, è contenuto in una legge di settore, a carattere organico, quale è la L.R. n.17/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.”)


*Produzione legislativa disaggregata per tipologia
dal 16 maggio al 31 dicembre 2005
VIII Legislatura*



**Produzione legislativa disaggregata per tipologia
dal 16 maggio al 31 dicembre 2005**
VIII Legislatura

- Nel grafico a fianco si sono ripartite le 10 leggi approvate nell'anno di avvio della VIII Legislatura in base alla **tipologia prevalente** delle norme in esse contenute.
- Risulta che, dato il periodo dell'anno in cui si è insediata la nuova Assemblea legislativa, il 50% delle leggi approvate, ovvero 5, sono legate alla manovra **di bilancio**, e dunque ad iniziativa vincolata.
- Si contano poi **2 leggi provvedimento**, e **2 leggi di manutenzione normativa**.
- **Una sola legge** è invece riconducibile alla tipologia delle **leggi di settore**. Trattasi però di una legge, (ovvero la L.R. n.17/05), che ha riordinato in modo **“organico”** un intero settore di particolare complessità, quale è quello dell'occupazione e della sicurezza e regolarità del lavoro.
- Nessuna legge approvata nel periodo di riferimento risulta ascrivibile alla **tipologia “istituzionale.”** Si ricorda, infatti, che rientrano in tale fattispecie solo quelle leggi fondamentali che incidono sull'assetto organizzativo ed istituzionale della regione.


*Produzione legislativa disaggregata per tecnica redazionale
dal 16 maggio al 31 dicembre 2005*
VIII Legislatura



**Produzione legislativa disaggregata per tecnica redazionale
dal 16 maggio al 31 dicembre 2005
VIII Legislatura**

- Analizzando le leggi regionali sempre dal punto di vista sostanziale, un ulteriore possibile **criterio di classificazione**, è quello che fa capo alla **tecnica redazionale** adottata dal legislatore per incidere sul corpus normativo regionale.
- In forza di tale criterio, le leggi regionali possono così classificarsi in **leggi nuove e novelle**, intendendosi per leggi nuove quelle che innovano il corpus normativo regionale, disciplinando ex novo, totalmente o prevalentemente, una materia od un settore.
- Dal grafico a fianco risulta che, su un totale di **10 leggi** approvate nel periodo di riferimento, ben **8** (ovvero l' **80%** del totale) sono state adottate con la tecnica della **"legge nuova"**.
- Ricordando, poi, che tutte le leggi approvate nell'anno di avvio dell'VIII Legislatura sono di iniziativa della Giunta, risulta confermata la tendenza, già rilevata nel corso della VII Legislatura, relativa alla **preferenza che soprattutto la Giunta**, rispetto ad ogni altra iniziativa, **manifesta nell'adozione di leggi "nuove"**.


*Produzione legislativa ripartita per macrosettore
dal 16 maggio al 31 dicembre 2005
VIII Legislatura*



**Produzione legislativa ripartita per macrosettore
dal 16 maggio al 31 dicembre 2005
VIII Legislatura**

- Al fine di accertare se e in che modo le varie aree di intervento legislativo siano state coperte dalla legislazione prodotta nell'anno di avvio dell'VIII Legislatura, nel grafico che precede si è proposta una suddivisione delle 10 leggi approvate in tal periodo, in base al **principale macro-settore di intervento normativo**.
- Come anzidetto in merito alla tipologia delle leggi, dato il periodo dell'anno in cui si è insediata la nuova Assemblea Legislativa, risulta che, ben **6 leggi su 10** coprono il macro-settore della **Finanza regionale**, in quanto 5 di tali leggi sono legate alla necessaria manovra di bilancio.
- **2 leggi** coprono il macro-settore dell'“Ordinamento istituzionale”, mentre il settore “Territorio, ambiente e infrastrutture”, (che, insieme a quello dei “Servizi alla persona,” contava il maggior numero di leggi nella VII Legislatura), non risulta coperto da nessuna legge, in quanto numerosi progetti di legge in materia risultano giacenti, al 31 dicembre 2005, presso la competente Commissione.
- Infine, il macro-settore dello **“Sviluppo economico”** e dei **“Servizi alle persone”** risultano coperti da una legge ciascuno.

*Produzione legislativa disaggregata per fonte della potestà legislativa
dal 16 maggio al 31 dicembre 2005*
VIII Legislatura



■ potestà primaria ■ potestà concorrente

**Produzione legislativa disaggregata per fonte della potestà legislativa
dal 16 maggio al 31 dicembre 2005
VIII Legislatura**

- Nel grafico che precede, (pur con le incertezze che a tutt'oggi suscita l'inquadramento delle leggi regionali nelle materie del 117 Cost.), si sono classificate le leggi approvate nel 2005 - VIII Legislatura, sotto la voce “potestà primaria” o “potestà concorrente,” a seconda che, rispettivamente, costituiscano esercizio della potestà legislativa generale **residuale** di cui all'art.117, comma 4, Cost., oppure della **potestà concorrente** di cui all'art.117, comma 3, Cost.
- Va precisato che, tutte le leggi legate alla manovra di bilancio, ovvero 5, sono state classificate tra quelle che costituiscono esercizio di **potestà concorrente**.
- Ne consegue che, complessivamente, su 10 leggi approvate nel periodo di riferimento, ben **8 (ovvero l'80%)** costituiscono esercizio di **potestà concorrente**, mentre le rimanenti **2 (ovvero il 20%)** incidono su materie non elencate esplicitamente nell'art.117 Cost., e dunque sono ascrivibili alla potestà legislativa residuale regionale.
- Solo l'esame della legislazione dei prossimi anni potrà confermare o meno la tendenza rilevata nella VII Legislatura, consistente nel progressivo aumento delle leggi che costituiscono esercizio di potestà residuale, a discapito delle leggi di potestà concorrente, che rimangono però complessivamente in maggior numero.

***Leggi regionali impugnate innanzi alla Corte Costituzionale
nell'anno 2005 - VII e VIII Legislatura***

Atto impugnato	Titolo legge	Stato ricorso
L.R. n.1/05	"Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"	Ricorso pendente
L.R. n.13/05	"Statuto della Regione Emilia-Romagna"	Ricorso inammissibile
L.R. n.23/05	"Disposizioni in materia tributaria"	Ricorso pendente

Leggi regionali impugnate innanzi alla Corte Costituzionale nell'anno 2005 - VII e VIII Legislatura

- Nella tabella a fianco si sono evidenziate le **leggi regionali** approvate nel 2005 e **impugnate** dal Governo innanzi alla **Corte Costituzionale**, ai sensi dell'art.127, comma 1, della Costituzione.
- Risulta che negli ultimi mesi della VII Legislatura sono state impugnate due leggi, ovvero la L.R. n.1/05 e la L.R. n.13/05 contenente lo Statuto. Per la prima, il ricorso non è stato ancora definito, mentre quello relativo allo Statuto emiliano-romagnolo è stato dichiarato inammissibile.
- Con riferimento invece alle 10 leggi approvate nell'anno di avvio dell' VIII Legislatura, una sola risulta impugnata, ovvero la L.R. n.23/05 "Disposizioni in materia tributaria." Il ricorso è stato da poco presentato.

La sentenza n. 469/2005 della Corte Costituzionale sullo Statuto emiliano-romagnolo

- Nella sentenza n. 469/2005, la **Corte costituzionale** dichiara l'**inammissibilità** della seconda **impugnazione** degli **Statuti** delle Regioni **Emilia-Romagna** ed **Umbria** sulla base delle seguenti motivazioni:
- gli Statuti regionali e le leggi regionali sono sottoposti a due procedure di controllo diverse;
- il Governo ha utilizzato la procedura di controllo sbagliata: ha proposto una questione di legittimità costituzionale in via *successiva* (come per l'impugnazione di qualsiasi legge regionale), mentre avrebbe dovuto attivare la procedura di controllo *preventivo* prevista per gli Statuti.

***La sentenza n. 469/2005 della Corte Costituzionale
sullo Statuto emiliano-romagnolo***

- La Corte costituzionale chiarisce che nell'ambito della procedura di controllo sugli Statuti regionali è possibile reiterare l'impugnazione dell'atto in due casi:
- quando il testo della deliberazione statutaria sia stato modificato dal Consiglio Regionale dopo il primo giudizio della Corte e tale nuovo testo susciti dubbi di costituzionalità sul piano sostanziale;
- quando ricorrono vizi formali successivi al primo giudizio della Corte.
- Gli strumenti a disposizione del Governo in queste ipotesi sono due:
- la contestazione dello Statuto innanzi alla Corte costituzionale *prima* della promulgazione da parte del Presidente della Regione;
- l'impugnazione dell'atto di promulgazione in sede di conflitto di attribuzione Stato-Regioni in casi marginali.

Si tratta di uno **specifico articolo di legge**, previsto dallo Statuto (art.53), attraverso il quale viene attribuito un **mandato esplicito**, ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge, di produrre, elaborare e infine comunicare **all'organo legislativo**, le informazioni necessarie a conoscere i tempi e modalità d'attuazione, e a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari della legge e per la collettività.

La clausola valutativa approvata nel 2005

art. 47 LR 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro"

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro. A tal fine, **con cadenza triennale e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro** di cui all'articolo 3, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 4, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, dei singoli strumenti di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 9 e la loro efficacia nel perseguire gli obiettivi elencati all'articolo 8;
 - b) il grado di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 3, alla progettazione degli interventi di integrazione lavorativa, con particolare riferimento alle capacità degli interventi adottati di aumentare le opportunità occupazionali delle persone con disabilità;

- c) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati nell'ambito delle tipologie di apprendistato di cui all'articolo 27;
 - d) il grado di esercizio delle funzioni indicate all'articolo 32, commi 3 e 5, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro e lo stato di operatività del sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), anche con riferimento ai soggetti autorizzati di cui agli articoli 39 e 40;
 - e) la tipologia e i principali risultati delle iniziative promosse per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché per la promozione della regolarità delle condizioni di lavoro;
 - f) le criticità emerse nell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo al raccordo dell'azione della Regione con gli interventi predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti proposte di modifica normativa.
2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi documenti.
3. Per svolgere le attività di controllo e valutazione sono stanziate adeguate risorse finanziarie.

Art. 47 LR 17/2005 I comma *la periodicità*

La Clausola valutativa prevede una **relazione “periodica”** con cadenza triennale.

La Relazione viene inoltre legata alla presentazione all'Assemblea da parte della Giunta di un importante atto di programmazione quali sono le **linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro**.

Viene inoltre fatto esplicito riferimento ad eventuali sinergie con le analisi svolte dall'Osservatorio del mercato del lavoro.

Art. 47 LR 17/2005 I comma *gli aspetti della legge da valutare*

Si pongono quindi domande su aspetti specifici della Legge:

- sugli strumenti individuati dalla legge, analizzati in termini di loro attivazione e risorse dedicate;
- sulla fase di programmazione degli interventi, anche con riguardo ai disabili;
- sull'apprendistato soprattutto per i percorsi formativi;
- sull'esercizio delle funzioni del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro e l'operatività del SILER (Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna);
- sul miglioramento delle condizioni di lavoro;
- su eventuali criticità emergenti nell'attuazione della legge.

La clausola valutativa inserita in legge art. 47 LR 17/2005 II e III comma

Si prevede inoltre :

- lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, riconoscendo che **l'attività di raccolta ed elaborazione dati comporta dei costi**;
- la volontà di **rendere pubblici i risultati** dell'attività di controllo e valutazione della legge, quale elemento di trasparenza dell'attività di monitoraggio.

La clausola valutativa inserita in legge art. 47 LR 17/2005: diagramma di Gantt

<i>Relazione prevista</i>	<i>Data consegna</i>	<i>I sem. 2005</i>	<i>II sem. 2005</i>	<i>I sem. 2006</i>	<i>II sem. 2006</i>	<i>I sem. 2007</i>	<i>II sem. 2007</i>	<i>I sem. 2008</i>	<i>II sem. 2008</i>	<i>I sem. 2009</i>	<i>II sem. 2009</i>
I relazione Triennale											

Nota: si è considerato un tempo di circa tre mesi successivi il periodo di riferimento del monitoraggio per l'elaborazione e la consegna delle relazioni

Il diagramma di Gantt è uno strumento che permette di evidenziare la tempistica delle clausole valutative visualizzando la durata delle attività e la loro distribuzione nel tempo.

Si tratta di una **matrice** dove in colonna viene riportato il tempo mentre le righe indicano le attività inerenti la clausola valutativa.

Si è utilizzato il colore rosso per indicare il periodo sottoposto a monitoraggio mentre l'arancio indica il momento di consegna delle relazioni future.

Il feed-back prodotto dalle clausole già approvate

Nel corso del 2005 è stata inoltre consegnata la **terza “relazione annuale”** prevista ai sensi dell'art. 55, della LR 8 agosto 2001 n. 24, in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.


La relazione è stata **presentata e discussa dalla Commissione Territorio Ambiente e Infrastrutture.**

*L'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie:
un osservatorio sperimentale
(anno 2005 - VIII Legislatura)*

*L'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie:
un osservatorio sperimentale
(anno 2005 - VIII Legislatura)*

- Presso il Servizio Legislativo dell'Assemblea è proseguita l'attività sperimentale di **monitoraggio dell'incidenza del diritto e delle politiche comunitarie** in riferimento all'anno di avvio dell'VIII Legislatura.
- L'esame dell'**incidenza** è stato compiuto con riferimento a **leggi e regolamenti regionali in tutti i settori**. Per quanto riguarda le **delibere dell'Assemblea legislativa e della Giunta** invece si è scelto un settore specifico: **l'ambiente**.
- Per **incidenza** si intende, in senso ampio, il rapporto esistente tra l'atto regionale e la fonte comunitaria, che non si configura necessariamente come vincolo, né come attuazione diretta.
- Con riferimento alle delibere di Giunta e Assemblea, la materia **ambiente**, data la trasversalità che la caratterizza, è stata analizzata prendendo in considerazione anche quegli atti che, pur riferendosi a settori differenti, presentano una spiccata finalità ambientale.

Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie su leggi e regolamenti regionali




Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie su leggi e regolamenti regionali

- **L'incidenza comunitaria** rilevata nel monitoraggio di **leggi e regolamenti regionali**, approvati nel periodo di riferimento, è pari al **67%**.
- Si conferma, come per gli anni precedenti, l'assenza di leggi regionali di diretto recepimento di direttive comunitarie.
- Peraltro, si segnala l'approvazione della Legge regionale n.16/2005 che dà diretta attuazione agli obblighi derivanti dalla giurisprudenza comunitaria in materia di fiere.

Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sulle delibere dell'Assemblea legislativa


- Ambiente -



Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sulle delibere dell'Assemblea legislativa
- Ambiente -

- L'incidenza comunitaria rilevata nel monitoraggio delle **delibere dell'Assemblea legislativa**, approvate nel periodo di riferimento, in **materia ambientale**, è pari al **67%**.

Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sulle delibere di Giunta - Ambiente -



Incidenza del diritto e delle politiche comunitarie sulle delibere di Giunta - Ambiente -

- L'incidenza comunitaria rilevata nel monitoraggio delle **delibere di Giunta**, approvate nel periodo di riferimento, in **materia ambientale**, è pari al 76%.
- La materia ambientale, come già evidenziato nel terzo Rapporto sulla legislazione, si conferma come uno dei settori in cui risulta elevata l'integrazione tra politiche regionali e politiche comunitarie.
- A titolo esemplificativo, l'incidenza comunitaria si rinviene all'interno degli atti che hanno ad oggetto procedure di VIA, qualità dell'aria e mobilità sostenibile, tutela delle acque, rete Natura 2000, rifiuti.

APPENDICE

***DELIBERE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NEI DIVERSI SETTORI DI COMPETENZA
ANNO 2005 - VIII LEGISLATURA***

DELIBERE IN MATERIA DI SANITA'

DELIBERA 12 del 26 luglio 2005 relativa al Piano regionale sangue e plasma per il triennio 2005-2007.

Con la presente delibera l'Assemblea ha provveduto ad approvare il Piano sangue e plasma per il triennio 2005-2007, secondo il testo che aveva già avallato il Comitato regionale per le Attività trasfusionali. Nella stessa delibera, ha prorogato per il medesimo periodo la responsabilità del Centro regionale di coordinamento e compensazione al Direttore del servizio che aveva avuto l'incarico nel 2004 ed ha prorogato l'incarico per il triennio in questione anche al responsabile del Programma speciale sangue regionale.

Il piano approvato è esteso e dettagliato e, una volta delineati gli obiettivi generali, si concentra su vari aspetti, il primo dei quali è rappresentato dallo sviluppo e dall'integrazione della rete delle strutture trasfusionali.

La delibera qualifica il Centro regionale per il coordinamento e la compensazione, CRCC, come il punto di programmazione, coordinamento e indirizzo del sistema sangue della Regione, indicando alcune finalità prioritarie della sua attività.

Gli obiettivi esplicitati sono molteplici e vanno dalla sicurezza nelle attività trasfusionali alla valorizzazione del ruolo delle associazioni di volontariato impegnate in questo ambito, al mantenimento di uno standard elevato di qualificazione del personale, fino al più generico scopo di assicurazione della qualità del servizio. Tra gli obiettivi di maggiore interesse, va ricordato il potenziamento del sistema informativo, dell'informatizzazione delle procedure e dell'utilizzo delle nuove tecnologie.

DELIBERE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

DELIBERA 20 del 28 settembre 2005, relativa agli indirizzi di programmazione degli interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi evolutivi rivolti ai bambini di un'età inferiore o pari a tre anni.

La delibera in questione concerne il triennio 2005-2007 e si collega alla l. r. 1/2000 – e sue successive modificazioni –, che riguarda i servizi educativi per la prima infanzia e prevede che ogni tre anni venga approvato dall'Assemblea legislativa, previa proposta della Giunta, un programma regionale ad hoc.

Individuate le risorse finanziarie per l'anno 2005, l'Assemblea ha rinviato l'identificazione di quelle per gli anni successivi ai relativi bilanci.

Il programma approvato prevede l'estensione dell'offerta educativa indirizzata ai bambini fino ai tre anni attraverso nuove costruzioni, operazioni di restauro, di risanamento, di acquisto di nuove strutture, anche nell'ottica della raccomandazione 8/2000 del Consiglio d'Europa, che chiedeva l'adozione di misure volte allo sviluppo dei servizi per la prima infanzia. In quest'ambito, le Amministrazioni provinciali sono state incaricate di un monitoraggio tale da poter concentrare

gli interventi nei Comuni dove le liste d'attesa sono più significative, nonché in quelli in cui non vi è alcuna struttura.

In secondo luogo, l'Assemblea persegue l'obiettivo di consolidare i servizi educativi già presenti e funzionanti, attraverso politiche di sostegno alle spese di gestione, a cominciare dalle strutture già accreditate, ma dando la possibilità, a quelle che posseggano i requisiti necessari, di ottenere detto accreditamento. Le risorse dovranno essere distribuite, da parte della Giunta regionale, sulla base del numero dei bambini iscritti o frequentanti ciascuna struttura.

Il terzo obiettivo perseguito consiste nella qualificazione dei servizi attraverso l'individuazione di figure di coordinamento pedagogico provinciale, sovra comunale o zonale ed attraverso la formazione continua degli operatori del settore.

In ultimo luogo, la Regione si ripropone anche la realizzazione di servizi sperimentali, con il massimo coinvolgimento dei locali soggetti di rappresentanza sociale, in modo da rispondere al meglio alle esigenze di ogni realtà distinta.

DELIBERA 27 del 26 ottobre 2005, sugli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole per l'infanzia.

Con questa delibera l'Assemblea ha approvato gli indirizzi triennali per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali e di miglioramento della proposta educativa per la fascia d'età compresa tra i tre ed i sei anni.

Gli interventi sono stati così scissi: una parte è stata stanziata in conto capitale per l'ampliamento dell'offerta educativa, come impegno straordinario economico sull'edilizia; un'altra in conto gestione, per conferire risorse ai Comuni.

Sono vari, inoltre, gli strumenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi: innanzitutto, si promuove l'utilizzo di coordinatori pedagogici, attraverso politiche di sostegno a favore dei soggetti gestori privati e degli Enti locali perché dotino le loro strutture di queste figure professionali; secondariamente, si avalla l'adozione di progetti di aggregazioni delle scuole per l'infanzia del sistema nazionale di istruzione.

La Regione si ripropone, poi, di ottenere un miglioramento complessivo delle scuole paritarie private, tramite intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni di queste scuole, nonché di realizzare un completo monitoraggio del complesso dei progetti e delle iniziative messi in campo con contribuzioni regionali.

Ad ogni Provincia è dato il compito di dotarsi di un proprio programma e, a questo scopo, la delibera specifica alcuni punti nodali: l'integrazione di bambini con deficit, l'educazione interculturale e altre problematiche di particolare interesse socio-culturale; lo sviluppo di accordi tra i servizi educativi rivolti alle diverse fasce d'età; il perseguitamento di una maggiore trasparenza dell'attività educativa e didattica attraverso la cura della documentazione relativa ai progetti educativi.

Le risorse stanziate, infine, vengono ripartite tra le Province, a partire da una quota di identica entità, sulla base dell'utenza potenziale ed in proporzione all'aumento dell'offerta già registrato nell'anno scolastico in corso.

DELIBERA 33 del 29 novembre 2005 relativa al programma annuale – stralcio -del 2005 su interventi, obiettivi, criteri generali di ripartizione delle risorse ed al piano regionale sociale e sanitario.

In questa delibera l'Assemblea, preso atto dei ritardi e delle incertezze riguardo all'erogazione delle risorse del Fondo nazionale, ha innanzitutto demandato ad una successiva delibera della Giunta l'effettivo riparto di dette risorse, concentrandosi poi, però, sulla definizione del Programma annuale degli interventi.

In particolare, una volta delineati gli obiettivi ed i criteri generali, la delibera si concentra sul sostegno ai piani di zona – che interessano i Comuni – e sui coordinamenti provinciali.

Vi è, poi, una serie di previsioni in materia di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, di prevenzione del disagio giovanile, di integrazione sociale a favore dei cittadini stranieri immigrati, nonché di protezione di anziani e disabili, ad esempio attraverso il programma finalizzato "Assegno di cura". Sono diversi, oltre a quest'ultimo, i programmi disciplinati, sia di zona, quindi comunali, che provinciali: uno per la promozione e attuazione di diritti e opportunità per infanzia e adolescenza; uno finalizzato al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale; uno sulle dipendenze e utenze multiproblematiche.

DELIBERE IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' VENATORIE

DELIBERA 24 del 28 settembre 2005, contenente il parere sullo schema di regolamento di modifica al regolamento regionale 26 marzo 2002, n. 4 in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

Il parere è stato espresso ai sensi dell'art. 28.4 lettera n) dello statuto, che attribuisce all'Assemblea legislativa il potere di deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali e di esprimere, appunto, pareri sulla conformità degli altri regolamenti derivanti da leggi regionali o dall'ordinamento comunitario.

DELIBERA 32 del 29 novembre 2005, sulle misure ed i criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole.

Questa delibera ne ha modificato una precedente, la 416 del 2002, che definiva misure e criteri di erogazione dei contributi da destinare agli allevatori e alle aziende agricole. Il punto 1 di quella, infatti, è stato sostituito attraverso

l'introduzione di un accertamento dei fatti che deve essere effettuato immediatamente da un veterinario della A.U.S.L. competente, su segnalazione dell'interessato, nei casi di uccisione di animali da parte di cani randagi o altri animali predatori. Verranno redatti, da parte del veterinario, quattro esemplari di un verbale apposito, due dei quali da comunicare a Comune e Provincia perché realizzino gli adempimenti di rispettiva competenza per la finalità del controllo del randagismo.

DELIBERA 35 del 29 novembre 2005, relativa alla petizione popolare sull'assunzione di provvedimenti a favore di canili o rifugi per gatti o altri animali che hanno subito incendi o altro genere di sabotaggio/attentato.

La Commissione politiche per la salute e politiche sociali, in relazione a detta petizione, acquisito il contributo dell'Assessorato politiche per la salute, ha preso in considerazione quanto previsto dalla legge regionale n.

27/2000 -in materia di tutela e controllo della popolazione felina e canina- e dalle delibere della Giunta n. 1536/2002 e 2603/2002.

La medesima Commissione ha ritenuto che non sussistano ragioni per cui le Amministrazioni competenti, così come le associazioni animaliste e zoofile rappresentate nel Comitati provinciali disciplinati dalla citata legge regionale non possano valutare favorevolmente progetti di risanamento di strutture di ricovero per cani e gatti che siano stati oggetto di incendi o sabotaggi.

DELIBERE IN MATERIA DI POLITICHE ECONOMICHE

DELIBERA 8 del 5 luglio 2005, relativa alla proroga del piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Con questa decisione l'Assemblea ha acconsentito a prorogare per la campagna 2005/2006 la validità del Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, confermando le disposizioni tecniche e le procedure già stabilite nel Piano medesimo (deliberazione 186/2001). Ha altresì fissato i termini per le richieste di contributi alle Amministrazioni competenti per territorio, richieste che potranno essere soddisfatte a seconda delle risorse che il Ministero delle Politiche agricole e forestali determinerà, nell'ambito della complessiva dotazione destinata alla campagna 2005/2006.

DELIBERA 29 del 29 novembre 2005, sulla problematica del ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da avversità atmosferiche e sulla delibera 1556/93, relativa alla proroga del piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

L'Assemblea ha approvato il programma integrativo per il ripristino di opere pubbliche e di bonifica danneggiate in occasione di eventi calamitosi di cui si era occupata già la delibera 1556/93 ed ha attribuito agli interventi da realizzare nelle province di Modena, Ravenna e Forlì un finanziamento complessivo pari a 196.800,00 Euro. Essa ha altresì identificato i Consorzi di bonifica cui affidare la realizzazione dei suddetti progetti.

DELIBERA 34 del 29 novembre 2005, sul piano operativo regionale per l'attuazione di interventi in favore del settore ovino colpito da encefalopatie.

Con la presente delibera l'Assemblea ha approvato il Piano operativo regionale per l'attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed al sostegno del settore ovino, colpito dalla già esplicitata malattia, nel testo proposto dalla Giunta, da comunicare alla Commissione Europea. Ha stabilito che la Giunta regionale provveda a modificare il Piano sulla base delle eventuali modifiche indicate dalla Commissione stessa in sede di esame di compatibilità. Una volta indicato il

livello regionale come il più idoneo a garantire l'attuazione degli interventi in questo ambito, l'Assemblea ha incaricato la Giunta, nonché i Dirigenti competenti, di provvedere all'attuazione del piano.

Ha stabilito, in particolare, che il responsabile del Servizio Produzioni animali provveda con un atto formale a definire le modalità dell'istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento amministrativo concernente gli aiuti.

DELIBERE IN MATERIA DI CULTURA

DELIBERA 19 del 28 settembre 2005, relativa alla società per azioni "Reggio Città degli Studi".

In questa delibera l'Assemblea ha preso atto delle modifiche apportate allo statuto della società citata, che avevano ridotto il capitale sociale riducendo il valore nominale delle azioni; ha preso atto anche che l'Assemblea straordinaria della società aveva contestualmente stabilito lo scioglimento anticipato della medesima e la sua successiva liquidazione per raggiungimento degli scopi sociali. Dopo queste procedure, la Regione Emilia-Romagna era risultata assegnataria di una somma pari a 6.450 Euro: l'Assemblea approva questa liquidazione ed il relativo riparto finale predisposto dal liquidatore ed autorizza organi e dirigenti regionali competenti all'espletamento degli adempimenti conseguenti.

DELIBERA 38 del 21 dicembre 2005 riguardante il "Programma regionale in materia di spettacolo (L.R. 13/99). Obiettivi, azioni prioritarie e procedure per il triennio 2006-2008".

A mezzo della presente delibera l'Assemblea ha approvato il Programma regionale in materia di spettacolo (L.R. 13/99) dando atto che all'attuazione dello stesso provvederà la Giunta regionale con propri atti deliberativi.

Dopo alcuni brevi cenni introduttivi sul quadro istituzionale e finanziario e sul sistema dello spettacolo in Emilia-Romagna, il Programma passa in rassegna i cinque obiettivi sostanziali che la Regione intende perseguire in materia:

- 1) la promozione dello spettacolo come elemento fondamentale sul piano dell'identità culturale e della coesione sociale;
- 2) la qualificazione e la diversificazione del sistema sostenendo in particolare le esperienze di autentico livello regionale;
- 3) l'innovazione nella programmazione;
- 4) la collaborazione tra soggetti e l'integrazione delle attività;
- 5) la razionalizzazione degli interventi e l'innovazione delle modalità di valutazione degli stessi.

Il Programma individua le azioni prioritarie che la Regione intende sostenere con riferimento sia alle attività di

spettacolo complessivamente intese (produzione e distribuzione di spettacoli d'arte e cultura, organizzazione di rassegne e festival, iniziative di comunicazione ed informazione, progetti di valorizzazione dei giovani artisti ecc...) sia alle specificità dei diversi settori (attività teatrali, musica, danza, cinema e audiovisivi). Tra le attività direttamente organizzate dalla Regione vale la pena ricordare la produzione di opere cinetelevisive (Film Commission) e l'attività di osservatorio sulle realtà di spettacolo.

Per quanto attiene poi la negoziazione con i soggetti interessati, il Programma indica due specifici strumenti di cui la Regione dispone: le Convenzioni e gli Accordi con le Province. Con le prime la Regione attiva una trattativa diretta con i soggetti proponenti, sentiti gli Enti locali e il Comitato scientifico dello Spettacolo, mentre tramite i secondi il sostegno e la valorizzazione dei progetti avviene di concerto con le Province, anche attraverso una partecipazione concordata sul piano finanziario. La disciplina di entrambi gli strumenti è disciplinata nel dettaglio dal Programma che ne determina in concreto finalità, requisiti per l'accesso, criteri e modalità di assegnazione delle risorse finanziarie, procedure per la stipula, finalità e modalità di determinazione di Quota base e Quota variabile (solo per le Convenzioni) e criteri per la valutazione delle attività finanziate (solo per gli Accordi).

DELIBERE IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA

DELIBERA 9 del 5 luglio 2005, contenente l'approvazione del programma di reinvestimento delle risorse ottenute dall' A.C.E.R. di Piacenza attraverso l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La presente delibera contiene l'approvazione del programma di reinvestimento relativo ai proventi derivanti dalla vendita di alloggi popolari da parte dell'A.C.E.R. di Piacenza, che intende utilizzare dette risorse (che ammontano ad Euro 710.305,54) per la realizzazione di una sala di ritrovo in Pontenure, per il finanziamento parziale del completamento dell'intervento di recupero di alloggi nel quartiere Molino degli Orti e per la costruzione di due alloggi di edilizia popolare facenti parte di un più ampio progetto.

DELIBERA 14 del 26 luglio 2005, sulla classificazione edilizia sovvenzionata di un intervento all'interno del Comune di Fontanelice, in provincia di Bologna.

Con la presente delibera l'Assemblea ha individuato l'ammontare massimo del contributo concedibile (850.000 Euro) da ricavare dai fondi previsti per la realizzazione del programma quadriennale 1992-1995 di edilizia residenziale pubblica. Ha, inoltre, stabilito che l'effettivo importo da liquidare sia valutato sulla base della superficie complessiva dell'intervento da realizzarsi e del 70% del costo parametrico, come già deciso in altra delibera consiliare (n. 133 del 21 dicembre 2000); con le modalità previste da quest'ultima, si provvederà a liquidare le somme al Comune interessato. Così la cifra di 850.000 Euro che originariamente si era ritenuto di ricavare dal bilancio per l'esercizio finanziario 2003 è ora di nuovo disponibile per nuove localizzazioni.

DELIBERA 21 del 28 settembre 2005 di modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale orientata del Monte Prinzerà.

Questa delibera costituisce una modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale orientata del Monte Prinzerà, nella parte in cui esso stabiliva perimetro e

zonizzazione. La zona A, infatti, è soggetta a protezione speciale, in quanto caratterizzata dagli elementi di maggior pregio e fragilità, e deve essere divisa a sua volta in due distinte zone: i divieti sono più forti, ma sono fatte salve le attività di ricerca scientifica e di documentazione. Nella zona B, invece, soggetta a protezione generale, sono permesse alcune attività, tra cui certi interventi di edilizia volti al recupero dell'esistente attraverso interventi di restauro, di risanamento conservativo, di manutenzione, etc. La delibera contiene, inoltre, l'elenco di otto aree da aggiungere alla riserva e conserva la zonizzazione dicotomica definendo le norme di attuazione e tutela.

DELIBERA 22 del 28 settembre 2005 sui reinvestimenti dell'A.C.E.R. di Parma degli introiti delle vendite stipulate negli anni dal 1995 al 1998.

Questa delibera è stata adottata a seguito di una richiesta dell'A.C.E.R. di Parma, che aveva sollecitato un rimodellamento del programma di reinvestimento dei fondi suddetti, in precedenza allocati per il cofinanziamento di un intervento localizzato a Parma nel P.R.U ex Eridania-Barilla: l'A.C.E.R. intende, infatti, reinvestire la cifra, ammontante a 856.366,80 Euro, nella costruzione di otto alloggi di edilizia pubblica popolare nel Comune di Borgo Val di Taro.

DELIBERA 23 del 28 settembre 2005 relativa all'approvazione del programma regionale dell'informazione ed educazione ambientale (INFEA) per il triennio 2005-2007.

Questa delibera si colloca nella scia della tradizione ormai ventennale di iniziative in questo campo, coronata nel 1996 con l'approvazione di un'apposita legge, la 15/96, la prima legge regionale sull'educazione ambientale, cui hanno fatto seguito due programmi regionali, relativi al periodo 1999-2001 e 2002-2004. Quest'ultimo era articolato in dieci macro-aree, che andavano dallo sviluppo del progetto in sé a programmi di ricerca, al potenziamento delle attività dei centri di educazione ambientale, fino ai progetti INFEA interregionali, comunitari ed internazionali.

Il programma 2005-2007, una volta delineata l'evoluzione del sistema INFEA nel corso degli anni, si concentra sui Centri di Educazione Ambientale e sulle Scuole Laboratorio ed esplicita successivamente gli obiettivi strategici e di sistema per il periodo interessato.

Gli strumenti che il programma si ripropone di utilizzare per il raggiungimento dell'obiettivo principe, riassumibile nel concetto di "coevoluzione" (cioè di integrazione a tutti i livelli tra soggetti promotori di società, ambiente ed economia sostenibili e tessuto sociale), sono molteplici.

Innanzitutto, si parla di un coinvolgimento più diretto dei C.E.A. nella promozione dei processi già in corso e nella

sperimentazione e adozione di nuovi strumenti; si auspica poi una valorizzazione delle esperienze maturate all'interno di istituti scolastici, nonché la promozione di iniziative che supportino le esigenze del mondo economico e produttivo in materia di processi e prodotti in senso ecosostenibile.

Il programma, infine, riflette l'intenzione di sviluppare e potenziare il sistema INFEA a livello regionale e non solo: si realizzerà un sistema di valutazione di qualità delle strutture e di monitoraggio dei risultati a lungo termine, si appronterà una serie di strumenti che garantiscono la formazione permanente degli operatori del sistema INFEA, il potenziamento delle attività dei C.E.A. e delle scuole laboratorio, senza trascurare i progetti europei ed interregionali.

DELIBERA 39 del 21 dicembre 2005 recante criteri per la formazione e per la gestione del Programma di investimenti per i Parchi regionali e le Riserve naturali del biennio 2005-2006.

Con il succitato atto l'Assemblea ha provveduto ad approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale in data 24 Ottobre 2005, progr. n. 1688.

Nella fattispecie la delibera:

- individua i soggetti legittimati a presentare progetti per l'accesso ai contributi regionali previsti dal Programma.

- stabilisce le quote di riparto delle risorse finanziarie regionali.

- determina la quota di partecipazione, fissandola nella misura minima del 20% del costo complessivo degli interventi da realizzare, degli enti di gestione.

- elenca in via tassativa le tipologie di intervento ammissibili.

- fissa i requisiti tecnici delle proposte di intervento e la documentazione necessaria a corredamento delle stesse.

- individua il 28/02/2006 come termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo.

- scandisce termini e modalità di realizzazione degli interventi.

- chiarisce come un successivo provvedimento della Giunta regionale avrà l'onere di approvare il Programma degli interventi e la relativa concessione dei finanziamenti, previa identificazione dei soggetti beneficiari.

Da ultimo va inoltre segnalata la possibilità di applicare tali criteri ad eventuali ulteriori programmazioni.

DELIBERA 40 del 21 dicembre 2005 recante approvazione delle modifiche ed integrazione al Piano di tutela delle acque, ai sensi della L.R. 20/2000 art. 25.

Col presente atto l'Assemblea ha approvato le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale progr.

1878 del 21 Novembre 2005 sopra citata, ivi apportando un'unica modifica alla formulazione dell'art.58, comma 6, allegato C.

La delibera consta sostanzialmente di tre allegati: il primo (All. A) contiene l'insieme dei pareri e delle osservazioni presentate dagli enti interessati al Piano di tutela delle acque, nonché le relative controdeduzioni della Regione. L'Allegato B si occupa invece di riportare tutte le integrazioni e/o le modifiche apportate alla Relazione generale conseguenti all'accoglimento di osservazioni o inserite per maggiore chiarezza del testo. L'Allegato C infine provvede ad enumerare gli articoli delle norme modificate, riportandone poi integralmente il nuovo testo approvato.

DELIBERA 41 del 21 dicembre 2005 recante il parere di conformità sullo schema di Regolamento "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque".

Mediante questo parere, l'Assemblea ha riconosciuto la conformità allo Statuto regionale del succitato schema di Regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28, comma 4, lett. n) dello Statuto stesso.

DELIBERE IN MATERIA ISTITUZIONALE

***DELIBERE 13 dicembre 2005 n. 36 e n. 37, relative,
rispettivamente, alla richiesta di referendum popolare,
ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione e alla
nomina dei delegati.***

Con la delibera n. 36, l'Assemblea legislativa richiede l'indizione del referendum costituzionale ai sensi del secondo comma, dell'articolo 138, della Costituzione, nei confronti della Legge Costituzionale approvata dalla Camera dei Deputati in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005, recante "Modifiche alla parte II della Costituzione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005. Con la delibera n. 37, si procede alla nomina dei delegati effettivo e supplente - ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della legge 25 maggio n. 352 - rispettivamente nelle persone della Presidente dell'Assemblea , Monica Donini, e del consigliere regionale, Marco Lombardi.

SCHEDE TECNICHE
SULLE LEGGI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ANNO 2005 – VIII LEGISLATURA*

* Non si sono riportate le schede tecniche relative alle leggi finanziarie.

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2005, N. 16**Adeguamenti a indicazioni comunitarie della legge regionale****27 luglio 2000, n. 15 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)**

Il presente provvedimento va a modificare la legge regionale del 27 luglio 2000, n. 12 "Ordinamento del sistema fieristico regionale", che reca la disciplina regionale del settore fieristico, al fine di adeguarla alle indicazioni comunitarie.

La Commissione europea, con parere del 2 luglio 2002, ha ritenuto alcune disposizioni della suddetta legge non conformi ai criteri espressi nella sentenza del 15 gennaio 2002, con cui la Corte di Giustizia ha decretato la violazione del Trattato CEE da parte di alcune leggi regionali italiane in materia di fiere, tra cui la n. 43/1980 dell'Emilia Romagna.

Si è ritenuto dunque che le previsioni di requisiti o condizioni per l'esercizio delle attività connesse all'organizzazione di eventi fieristici, incontrino un limite nelle norme del Trattato CEE sulla libertà di stabilimento (artt. 43 e ss.) e di prestazione di servizi (artt. 49 e seguenti) e nei conseguenti principi di non

discriminazione in ragione della nazionalità o del luogo di residenza dell'organizzatore.

Con le modifiche apportate dalla presente legge, si è voluto in particolare che disposizioni di legge quali la previsione di un calendario fieristico ufficiale, il divieto di svolgimento di fiere simultanee dello stesso tipo, l'istituzione di comitati ad hoc, possano avere l'effetto di ostacolare l'organizzazioni di fiere a carattere privato, non ufficiali, specialmente in riferimento alle condizioni di organizzazione e di promozione dell'evento e alle condizioni di accesso e di partecipazione per espositori e visitatori.

LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro

Si tratta della legge che disciplina il settore del lavoro in Emilia Romagna.

La presente scheda ne illustra gli ampi contenuti, suddividendoli nei seguenti paragrafi:

1. Principi generali e ruoli istituzionali (Capi I e II)
2. Politiche attive per il lavoro (Capo III)
3. Orientamento e tirocini (Capo IV)
4. Apprendistato (Capo V)
5. Servizi per il lavoro (Capo VI)
6. Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro (Capo VII)
7. Responsabilità sociale delle imprese (Capo VIII).

1. Principi generali e ruoli istituzionali (Capi I e II)

La legge si propone di promuovere l'occupazione e la qualità del lavoro, valorizzare le competenze e i saperi, affermare i diritti delle persone nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, attuare il principio di pari opportunità. Le politiche regionali del lavoro sono volte a contrastare le forme di precarizzazione, sostenere la conciliazione tra tempi di lavoro e di cura, promuovere l'inserimento e la permanenza nel lavoro delle persone svantaggiate, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

Per perseguire tali obiettivi, la Regione individua strumenti di tutela e promozione del lavoro, ulteriori rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla disciplina nazionale e valorizza la concertazione con le parti sociali.

Alla Regione competono funzioni di indirizzo e coordinamento, monitoraggio e controllo. L'Assemblea legislativa regionale, di norma ogni tre anni, approva, su proposta di Giunta, "le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro", attuate poi annualmente dalla Giunta con il "Piano regionale del lavoro".

Le Province, oltre alla programmazione del quadro socio-economico del loro territorio, esercitano le funzioni amministrative attribuite loro dalla presente legge e dalla normativa statale nei settori del collocamento, politiche attive del lavoro, tirocini formativi, collocamento mirato delle persone con disabilità.

2. Politiche attive per il lavoro (Capo III)

Gli strumenti delle politiche attive per il lavoro sono:

- i percorsi formativi e gli assegni formativi: disciplinati nella legge regionale n. 12 del 2003;
- le attività di orientamento e i tirocini;
- la preselezione e l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro;
- gli incentivi: contributi economici a lavoratori e datori di lavoro, per il sostegno di soggetti in condizioni di svantaggio sul mercato del lavoro;
- gli assegni di servizio: per l'acquisizione e il mantenimento di una condizione occupazionale attiva, in

considerazione degli obiettivi di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura.

Particolare risalto assumono determinate misure di promozione e qualificazione del lavoro, quali gli incentivi per la trasformazione delle situazioni ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli interventi di sostegno dei processi di mobilità territoriale dei lavoratori, anche immigrati, l'assolvimento di particolari compiti in caso di crisi occupazionali, al fine di attenuarne gli effetti sul sistema produttivo e sul territorio.

Particolare attenzione è dedicata all'inserimento e alla stabilizzazione nel lavoro delle persone con disabilità; la legge prevede in merito:

- l'organizzazione da parte della Regione, con vasta partecipazione di soggetti pubblici e privati, di una conferenza, di norma biennale, per un periodico esame dell'attuazione degli interventi di integrazione lavorativa e per l'acquisizione di proposte di programmazione;

- la definizione, da parte della Giunta regionale, dei contributi per l'adeguamento dei posti di lavoro nonché dei criteri e requisiti per le convenzioni sull'inserimento lavorativo, per la formazione di elenchi e graduatorie, per la concessione di incentivi ai datori di lavoro e di assegni di servizio e formativi ai lavoratori con disabilità impegnati in attività autonome;

- l'istituzione del Fondo regionale dell'Emilia-Romagna per l'occupazione delle persone con disabilità, cui sono destinati i contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di

esonero dall'obbligo di assunzione dei disabili, nonché gli importi delle sanzioni amministrative conseguenti al mancato rispetto di tale obbligo, secondo quanto previsto dalla legge n. 68 del 1999.

3. Orientamento e tirocini (Capo IV)

L'orientamento al lavoro consiste nell'erogazione di servizi per il sostegno alla persona nella ricerca di prima o nuova occupazione, anche mediante iniziative di accoglienza, informazione, accompagnamento e consulenza.

I tirocini formativi e di orientamento sono "strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Sono promossi da un soggetto, terzo rispetto sia al datore di lavoro ospitante che al tirocinante (ad esempio una Provincia, un'Università, un'istituzione scolastica, un'AUsl), garante della regolarità e qualità dell'iniziativa, sulla base di apposita convenzione stipulata con lo stesso datore di lavoro.

La Giunta regionale stabilisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.

4. Apprendistato (Capo V)

Sono previste tre tipologie di contratti di apprendistato:

- a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- b) apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione;

- c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

La Giunta Regionale definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali e d'intesa con le parti sociali, gli aspetti formativi di ciascuna tipologia contrattuale.

5. Servizi per il lavoro (Capo VI)

Il sistema regionale dei servizi per il lavoro svolge funzioni quali la preselezione e l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, l'orientamento al lavoro, l'accompagnamento delle persone con disabilità nell'inserimento lavorativo.

Soggetti di tale sistema sono le Province e i soggetti accreditati.

Alle Province continuano a competere le principali funzioni amministrative: esse certificano lo stato di disoccupazione e gestiscono le comunicazioni dei datori di lavoro concernenti instaurazione, cessazione e variazione dei rapporti di lavoro subordinati e non.

Per lo svolgimento di tali funzioni, le Province possono avvalersi di propri uffici, denominati "Centri per l'impiego", oppure di soggetti accreditati ai sensi di legge, con funzione integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle Province stesse.

La Giunta regionale, al fine di garantire prestazioni omogenee ed adeguate su tutto il territorio regionale, definisce, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, gli standard delle prestazioni cui devono attenersi le Province ed i soggetti accreditati, nonché i

Comuni singoli o associati allorché svolgano funzioni di orientamento.

Per la gestione dei servizi per il lavoro, la Regione può accreditare soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro. Per l'esercizio dell'attività di preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all'intermediazione a livello nazionale o regionale.

Nell'ambito del sistema informativo regionale (SIR), è costituito il sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), che si raccorda con i sistemi informativi delle altre regioni per realizzare il collegamento con la borsa nazionale del lavoro e l'interconnessione ai sistemi informativi europei. Il SILER consente ai lavoratori ed ai datori di lavoro che ne facciano richiesta l'accesso alle informazioni in ordine alle offerte ed alle richieste di lavoro disponibili.

6. Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro (Capo VI)

E' prevista una vasta gamma di interventi di Regione e Province consistenti in:

- opere di supporto, quali l'adozione di patti territoriali, l'attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le azioni già promosse dagli organismi bilaterali previsti nella contrattazione collettiva;
- campagne informative di sensibilizzazione in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;

- promozione delle condizioni di regolarità del lavoro attraverso il sostegno delle attività ispettive svolte dagli enti competenti e la promozione di progetti sperimentali di emersione con riferimento agli specifici segmenti di mercato del lavoro costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali.

7. Responsabilità sociale delle imprese (Capo VII)

Concerne "l'integrazione volontaria delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese". Sono previsti una serie di interventi regionali e provinciali concernenti la sensibilizzazione e l'informazione rivolti a consumatori e grandi acquirenti, il sostegno all'acquisizione da parte degli imprenditori privati di marchi di qualità sociale ed ambientale diffusi a livello europeo ed internazionale, la sperimentazione di strumenti di misurazione e certificazione della qualità sociale ed ambientale, il contrasto del lavoro minorile.

La legge prevede, infine, una "clausola valutativa": la Giunta regionale deve presentare all'Assemblea, ogni tre anni, una relazione, al fine di valutare i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro.

LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2005, N. 18

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione dell'associazione collegio di Cina – Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa

La presente legge costituisce applicazione dell'art. 64 dello Statuto regionale, secondo cui per le attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, la Regione può, con legge, istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e partecipare a società, associazioni o fondazioni.

La legge in esame autorizza dunque la Regione Emilia-Romagna a partecipare, quale socio fondatore, all'associazione "Collegio di Cina – Centro per la cooperazione con la Cina sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa", che persegue finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni tra Italia e Cina.

L'adesione della Regione è subordinata al fatto che l'associazione non abbia fini di lucro, persegua il riconoscimento giuridico, informi il suo statuto e il suo atto costitutivo ai principi democratici dello Statuto regionale.

La Giunta regionale nomina i rappresentanti della Regione negli organi dell'associazione secondo quanto previsto dall'associazione medesima.

La Regione aderisce con il versamento di una quota iniziale, finalizzata alla formazione del patrimonio dell'associazione e con una quota di iscrizione annuale, oltre alla concessione di eventuali contributi per la realizzazione del programma di attività.

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, N. 22

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione)

Nel 2004, con la legge n. 11, la Regione Emilia-Romagna, con l'intento di sviluppare le potenzialità di crescita civile, democratica e culturale, nonché sociale ed economica, offerte dalla società dell'informazione, ha delineato il quadro generale per lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione.

L'art. 12 della legge in questione, in particolare, stabiliva che il complesso delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisse patrimonio comune per le attività istituzionali degli enti che operano in ambito regionale per finalità di pubblico interesse. La stessa norma prevedeva poi che tale patrimonio fosse accessibile, nel rispetto di determinati limiti lì previsti, anche ai soggetti privati.

A seguito di impugnazione sollevata dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale, l'art. 12 in esame è stato dichiarato illegittimo perché in contrasto con la legislazione statale vigente in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/03).

La Regione Emilia-Romagna recependo quanto statuito dalla Corte Costituzionale è successivamente intervenuta mediante la L.R. n.22/2005, con cui ha riscritto integralmente l'art 12 della legge regionale n. 11 del 2004 (Sviluppo regionale della società

dell'informazione) e il comma 1 dell'art. 13 della stessa legge (anch'esso dichiarato illegittimo dalla Consulta).

Il novellato art. 12, al comma 1, ridefinisce la nozione di "patrimonio informativo pubblico," quale "insieme dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni".

Il secondo comma dell'art. 12 impone il rispetto di tutta la normativa contenuta nel Codice della privacy, e non solo dell'art. 18 del d.lgs. n. 196/03, come precedentemente prescritto.

Il comma terzo dell'art. 12, conferma poi alla Giunta il ruolo di dettare le direttive tecniche di attuazione previste dall'art. 26 della L.R. n. 11 del 2004 in ordine alle modalità di acquisizione di dati da parte di soggetti privati ed alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Resta affidata alla Regione la potestà di disciplinare, anche attraverso l'adozione di un regolamento, la comunicazione, a privati o a enti pubblici economici, dei dati e delle informazioni acquisite nell' esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi nel "patrimonio informativo pubblico".

Al fine di superare il motivo di incostituzionalità sollevato dalla Corte, il legislatore regionale ha inoltre attuato una disciplina differenziata per la comunicazione dei dati effettuata da soggetti pubblici e da soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico. In particolare, la nuova disciplina detta, per i soggetti pubblici, disposizioni specifiche in ordine alla notificazione alla Regione delle basi informative, alla loro classificazione e accessibilità, oltre ad altri aspetti rilevanti. Per quel che concerne i

soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse, la legge sancisce il dovere della Regione di promuovere e agevolare la comunicazione dei dati, con l'esclusione, in ragione della loro natura, di quelli sensibili e giudiziari.

L'art. 2, infine, della legge 22/05 si limita ad integrare l'art. 13 della legge 11/04 richiamando il necessario rispetto integrale del d.lgs. n. 196/03.

LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2005, N. 23

Disposizioni in materia tributaria

La presente legge ha l'obiettivo di mettere ordine a varie disposizioni sui tributi regionali, adeguandole alla vigente normativa statale e rendendo così più chiare le relative modalità di applicazione. Le previsioni sono facilmente elencabili:

- per motivi di economicità dell'azione amministrativa, non vengono riscossi i crediti maturati al 31 dicembre 2004 che non superino i 16,53 Euro, relativi a qualsiasi tributo regionale e comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi (eccezione: ripetuta violazione per almeno un biennio dell'obbligo di pagamento del medesimo tributo);
- è specificato che l'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, rilasciata dalla Provincia per una durata massima di 5 anni, si rinnova automaticamente di anno in anno (sempre che non intervenga la revoca da parte della Provincia o la rinuncia dell'interessato);
- viene di conseguenza adeguata la Tabella 1 allegata alla legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30 (Disposizioni in materia di tributi regionali), in merito appunto alla licenza di appostamento fisso di caccia;
- per tutelare la buona fede del contribuente, non devono pagare la tassa automobilistica i proprietari degli autoveicoli di potenza non superiore agli 85 KW e conformi alle direttive CE

sull'inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal D.L. n. 138/2002, convertito dalla Legge n. 178/2002, nonché dal D.L. n. 2/2003, convertito dalla Legge n. 39/2003, ed in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni;

- gli autoveicoli adibiti a scuola guida rientrano nella classificazione prevista nell'Allegato 1, Tariffa C), del D.P.R. n. 39/1953 (T.u. delle leggi sulle tasse automobilistiche), a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni previste dallo stesso decreto;
- per adeguare la normativa regionale alle disposizioni statali in materia, vengono modificate alcune disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui alla Legge regionale n. 31/1996;
- è abrogato il comma 3, dell'art. 44-bis, della Legge regionale n. 8/1994 (disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), dal momento che, nel prevedere che il pagamento della tassa di abilitazione per l'esercizio venatorio non possa essere effettuato prima della scadenza annuale, ha creato ingiustificate difficoltà ai contribuenti.